

PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE

redatto ai sensi della Legge 11 febbraio 2019, n. 12

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

SINTESI NON TECNICA

LUGLIO 2021

Documento	PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE <i>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (PiTESAI)</i>
Autore/Proponente	Ministero della Transizione Ecologica- Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Tipo documento	Documento testuale
Lingua	Italiano

Informazioni di contenuto	
Programma/Piano	PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE
Procedura	<i>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA</i>
Sezione	Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/ Sintesi non Tecnica
Argomenti	PiTESAI

Date documento	
Data stesura e di pubblicazione	Luglio 2021

Sommario

- 1. Introduzione**
- 2. Qual è la politica energetica internazionale per una transazione ecologica sostenibile?**
- 3. Qual è l'obiettivo del PiTESAI?**
- 4. Quali aree saranno interessate dal PiTESAI?**
- 5. Quali sono le linee strategiche del PiTESAI?**
- 6. Qual è il quadro temporale del PiTESAI?**
- 7. Qual è il contesto normativo relativo al PiTESAI?**
- 8. Quali sono le fasi procedurali per la redazione del PiTESAI?**
- 9. Chi sono i soggetti coinvolti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica?**
- 10. A che punto siamo Valutazione Ambientale Strategica?**
- 11. Qual è l'obiettivo del Rapporto Ambientale?**
- 12. Quali sono gli obiettivi ambientali del PiTESAI?**
- 13. Qual è l'impatto socio economico derivante dall'applicazione del PiTESAI?**
- 14. Qual è il quadro legislativo per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi?**
- 15. Quali sono le attività legate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi?**
- 16. Qual'è lo stato attuale delle istanze e dei titoli minerari?**
- 17. Cos'è la razionalizzazione dei titoli minerari vigenti?**
- 18. Quanti sono i titoli minerari vigenti?**
- 19. Quanti sono gli impianti e i pozzi produttivi?**

20. *Qual è la produzione di idrocarburi oggi?*
21. *Cosa è la dismissione delle infrastrutture minerarie e quali sono i possibili impatti sull'ambiente?*
22. *Quali sono le piattaforme e le infrastrutture da dismettere?*
23. *Come viene definito l'ambito territoriale di riferimento del PiTESAI e quali sono i criteri applicati?*
24. *Qual è il contesto ambientale?*
25. *Quali sono i criteri ambientali, sociali ed economici del PiTESAI?*
26. *Cosa individua l'applicazione dei criteri ambientali, sociali ed economici in relazione all'ambito territoriale del PiTESAI?*
27. *Cosa accade nelle aree idonee secondo i criteri ambientali, sociali ed economici?*
28. *Cosa accade nelle aree non idonee secondo i criteri ambientali, sociali ed economici?*
29. *Qual è l'impostazione del monitoraggio ambientale VAS e quali finalità ha?*
30. *Che cosa è la Valutazione di incidenza ambientale?*
31. *Quale potrebbe essere l'evoluzione dello stato ambientale in assenza del PiTESAI?*
32. *Quali sono le impostazioni delle analisi di valutazione degli effetti ambientali del PiTESAI?*

Conclusioni

Definizioni

1. Introduzione

Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee PiTESAI, introdotto con la [Legge 11 febbraio 2019, n.12](#), è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse, nel perseguimento dell'obiettivo di una transazione ecologica sostenibile che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Unione Europea per la decarbonizzazione al 2050.

Nell'ambito della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), esplicitata più avanti, per il PiTESAI, lo scopo della presente Sintesi Non Tecnica, è quello di mettere a disposizione dei soggetti competenti e del pubblico l'opportunità di esprimersi, sulla base anche di un documento che li guidi nella costruzione delle competenze necessarie per un giudizio informato. In conformità a quanto indicato dalle Linee-guida ministeriali emanate nell'ambito del "[Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema](#)" per una migliore fruibilità del documento, la Sintesi Non Tecnica è realizzata in modalità "Domande e Risposte". Inoltre è di prima evidenza che un documento come il PiTESAI, in quanto soggetto a VAS ai sensi del [Decreto Legislativo 152/2006](#) si sviluppa anche sulla base del quadro legislativo e della prassi di riferimento, compresi gli elementi peculiari di un processo partecipato. In qualità di **Autorità Procedente**, il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSSEG) ha redatto un Rapporto Ambientale, con il supporto di ISPRA per aspetti di competenza specifici, che mira ad analizzare in modo esaustivo l'intero panorama nazionale in materia, con l'obiettivo di valutare gli impatti significativi dell'applicazione PiTESAI.


2. Qual è la politica energetica internazionale per una transizione ecologica sostenibile?

La transizione energetica sostenibile, è di vitale importanza per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che l'Italia ha adottato aderendo ai principali indirizzi internazionali anche in risposta alla lotta ai cambiamenti climatici.

Con la [Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile](#), l'Italia ha adottato e programmato l'attuazione dell'Agenda 2030, che individua gli obiettivi energetici verso il processo di decarbonizzazione.



La Commissione europea, alla fine del 2016 ha predisposto il cosiddetto **“Clean Energy for all Europeans Package”**, una serie di proposte legislative tese a favorire la transizione dai combustibili fossili alle fonti di energia pulite. L’adozione del corpus di norme intende facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione su energia e clima al 2030, ossia: nel quadro delle norme incluse nel **“Clean Energy for all Europeans Package”** un ruolo centrale e innovativo spetta al nuovo **Regolamento sulla Governance dell’Unione dell’energia** (1999/2018/UE), che ha imposto agli Stati Membri di presentare entro il 31 dicembre 2018 una proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Il Ministero dello



Sviluppo Economico ha pubblicato a gennaio 2020 il testo del **Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima**, predisposto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.


Il MiSE e il MATTM hanno anche trasmesso alla Commissione europea nel 2021 la Long Term Strategy che fornisce una visione al 2050, stabilendo il contributo nazionale al conseguimento degli obiettivi europei e al rispetto degli impegni assunti da parte dell’Unione nel quadro della convenzione ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell’**Accordo di Parigi**, puntando all’azzeramento delle emissioni nette dei gas a effetto serra entro il 2050 e a realizzare un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle fonti rinnovabili.



3. Qual è l'obiettivo del PiTESAI?

La predisposizione del PiTESAI parte dalla finalità espressa dal **D.L. n. 135/2018 “Decreto Semplificazioni”**, “... di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse”.

4. Quali aree saranno interessate dal PiTESAI?



L'area terrestre su cui si applica il PiTESAI è pari al **42,5%**. **Regioni interessate:** Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania; Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana (solo due concessioni), Veneto.

Area Marina interessata: l'area marina su cui si applica il PiTESAI è pari all'**11.5%** dell'area complessiva delle zone marine aperte, ovvero delle zone marine ove è concessa la ricerca e la coltivazione di idrocarburi.

Figura: carta dell'ambito territoriale di riferimento delle aree da verificare nel PiTESAI, in cui viene riportata anche la linea delle 12 miglia nautiche dalla costa e dalle aree marine protette considerata nella realizzazione dell'area stessa.

5. Quali sono le linee strategiche del PiTESAI?

Il PiTESAI è stato pensato quale strumento per adottare un approccio strategico territoriale, volto alla valorizzazione della sostenibilità ambientale, dello sviluppo socio-economico sostenibile su scala nazionale e locale, considerando il territorio nel suo complesso. La norma prevede per la sua adozione l'intesa “forte” tra Stato e la Conferenza Unificata¹ di Regioni, Province, Enti locali.

Nell'attesa dell'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, sia liquidi che gassosi, in mare e su terraferma, e anche i procedimenti amministrativi, sono stati momentaneamente sospesi (“**moratoria**”) fino al 30 settembre 2021, e dall'adozione del Piano saranno soggetti a verifica per determinare le aree dove queste operazioni risulteranno essere compatibili con i principi previsti dal PiTESAI. Non sono state invece sospese le attività di coltivazione in essere ed i procedimenti relativi al conferimento di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle more dell'adozione del Piano.

La Legge di istituzione del PiTESAI ha inoltre previsto l'aumento di 25 volte dei canoni annui dovuti dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi: questo aumento è funzionale all'attività volta alla valorizzazione della sostenibilità ambientale e socio-economica delle diverse aree, all'annullamento degli impatti derivanti dalle attività upstream e al sostegno del processo di decarbonizzazione.

¹ La Conferenza unificata è stata istituita dal D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali siano chiamate a esprimersi su un medesimo oggetto



Nella elaborazione del PiTESAI, la parte principale dell'attività è rivolta all'**individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici**, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di idrocarburi e/o compatibile alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere.

L'applicazione dei criteri ambientali, sociali ed economici avrà pertanto ad oggetto da un lato le nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività upstream e dall'altro la prosecuzione dei procedimenti amministrativi e delle attività minerarie che sono già in essere.

Le nuove istanze, successive all'approvazione del PiTESAI, dei permessi di prospezione e dei permessi di ricerca di idrocarburi che, sulla base dell'applicazione dei criteri, saranno presentate in futuro e risulteranno in **aree potenzialmente idonee**, seguiranno l'iter amministrativo di autorizzazione previsto dalla normativa attuale².

La valutazione invece della compatibilità, intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività minerarie già in essere, dei titoli minerari esistenti e delle istanze già presentate alla data di entrata in vigore della **L. n. 12/19** sarà condotta secondo le seguenti casistiche:

- A. prosecuzione dei procedimenti per le istanze
 - 1. dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate,
 - 2. delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate ed in corso di valutazione.
- B. prosecuzione delle attività minerarie già in essere:
 - 3. nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga),
 - 4. nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga).

6. Qual è il quadro temporale del PiTESAI?

Il PiTESAI dal momento dell'approvazione avrà effetto sulle istanze e sui titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. L'applicazione permetterà nel breve periodo:

² Tali informazioni sono contenute capitolo 2.1.2 del Rapporto Ambientale

Razionalizzazione del settore di produzione di gas naturale e di petrolio

Programmazione territoriale

Valorizzazione dei beni pubblici

Supporto alla transizione energetica

Con orizzonte temporale al 2050, il PiTESAI è uno degli strumenti che compongono il **quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile** nel campo energetico³, caratterizzato da una specifica attenzione al territorio nel suo complesso. La redazione del PiTESAI è una misura di carattere prevalentemente ambientale, necessaria per il perseguimento di una efficace “transizione energetica” entro i tempi previsti dalle politiche nazionali ed europee.

Si ritiene che i **criteri ambientali** considerati per la redazione del PiTESAI possano essere **dinamici e adattativi** sulla base di aggiornamenti periodici, e che lo stesso PiTESAI possa essere sottoposto ad aggiornamento, per esempio ogni tre anni.

7. Qual è il contesto normativo relativo al PiTESAI?

L’adozione del PiTESAI è prevista dall’articolo 11-ter della **Legge 11 febbraio 2019, n. 12** “Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135**, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” pubblicata in **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.36 del 12 febbraio 2019** .

Cosa introduce l’articolo 11-ter?:

- la sospensione temporanea dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi, a terra e a mare. La sospensione non riguarda le richieste di concessione già presentate e le attività già in essere;
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Conferenza Unificata⁴, approvano il PiTESAI entro 18 mesi;
- a decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni di concessione sono aumentati di 25 volte rispetto agli importi previsti dall’**art. 18 del D.Lgs. n. 625/1996**, adeguati nel tempo in base agli indici ISTAT⁵.

La Legge 11 febbraio 2019 è stata successivamente modificata dalla **Legge 28 febbraio 2020 n.8**, e dalla più recente **Legge 11 settembre 2020, n. 120**. In particolare, la **Legge 28 febbraio 2020 n. 8** ha:

- prorogato il termine per l’approvazione del PiTESAI a 24 mesi e prorogato il termine ultimo degli effetti conseguenti alla mancata adozione del Piano stesso a 36 mesi;
- introdotto alcuni chiarimenti sulle procedure da applicare nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, specificando che **“nelle aree non compatibili è comunque ammessa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”** .

³ Maggiori approfondimenti al capitolo 2.2.2 del Rapporto Ambientale

⁴ La Conferenza unificata è stata istituita dal D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è competente in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni e comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali siano chiamate a esprimersi su un medesimo oggetto

⁵ Istituto nazionale di statistica

- La Legge 11 settembre 2020, n. 120, tramite l'art. 62-ter, ha chiarito al comma 9 – bis. che *“al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente”*..⁶


Con la Legge **26 febbraio 2021, n. 21** è stato convertito in legge con modificazioni, il **Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183**. L'articolo **12-ter** proroga al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione del PiTESAI.

8. Quali sono le fasi procedurali per la redazione del PiTESAI?

Il PiTESAI sarà adottato previa VAS. La VAS introdotta dall'Unione Europea con la **Direttiva 2001/42/CE** e recepita dall'Italia con il **Decreto Legislativo 152/2006**, è lo strumento di valutazione degli effetti ambientali dei piani e dei programmi, che per un'effettiva azione preventiva di tutela va attivata fin dalle prime fasi del processo decisionale.

Il PiTESAI, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del **D.Lgs. 152/2006**, rientra tra i piani e programmi che devono essere sistematicamente assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica, VAS.

Di seguito si riporta uno schema semplificato delle principali fasi che caratterizzano la procedura di VAS fino all'approvazione del PiTESAI.



L'**Autorità Procedente**, in collaborazione con l'**Autorità Competente**, mette a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico il PiTESAI, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica. Entro 60 giorni, chiunque può presentare osservazioni e fornire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità Competente per la VAS, in collaborazione con l'Autorità Procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti nella fase di consultazione, ed esprime il parere motivato. Il parere motivato è espresso dal Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro della Cultura, e costituisce il presupposto

⁶ Ulteriori dettagli in merito alle disposizioni normative sono disponibili al Capitolo 2 del Rapporto Ambientale.

per la prosecuzione del procedimento di approvazione, può prevedere l'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta di PiTESAI e del Rapporto Ambientale.

Prima della presentazione del PiTESAI e del Rapporto Ambientale per l'approvazione, l'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente, provvede, ove necessario, alla revisione dei documenti. La decisione finale e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria sono rese pubbliche sui siti delle Autorità interessate. Il percorso valutativo proseguirà durante la fase di attuazione del PiTESAI tramite il monitoraggio ambientale attraverso il quale saranno controllati gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano.

Nel caso specifico del PiTESAI, l'Autorità proponente ha chiarito che per l'adozione del Piano in parola si possa escludere la presenza di impatti/effetti transfrontalieri, stante le finalità del PiTESAI deducibili dalla ratio della norma (art. 11-ter della L. 12/2019) che ha previsto la redazione dello stesso, quale misura preordinata al perseguimento di una efficace "transizione energetica", con l'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione Europea, mediante prevalentemente la razionalizzazione delle attività minerarie in essere (pertanto, si ritiene di poter asserire che il PiTESAI non è un Piano per l'ulteriore sviluppo delle attività upstream). Pertanto non è stata ritenuta applicabile la procedura di VAS transfrontaliera.⁷

Il Rapporto Preliminare sui possibili effetti ambientali significativi che possono derivare dall'attuazione del Piano è redatto dal Ministero della Transizione Ecologica, durante la fase preliminare di redazione del PiTESAI. Il documento, già predisposto, è stato posto in consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale - SCA, come stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 152/2006, a partire dal 2 marzo 2021, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. La fase di consultazione è terminata il 14 maggio 2021 con l'espressione di un parere positivo con prescrizione da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS⁸.

L'elaborazione del Rapporto Ambientale e il percorso di valutazione L'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente, mette a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico il PiTESAI, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica. Entro 60 giorni, chiunque può presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità Competente per la VAS, in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti nella fase di consultazione ed esprime il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione.

Il parere motivato può prevedere l'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta di PiTESAI e Rapporto Ambientale.

Prima della presentazione del PiTESAI e del Rapporto Ambientale per l'approvazione, l'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente, provvede, ove necessario, alla revisione dei documenti.

⁷ Tutte le informazioni relative all'applicazione della procedura di VAS al PiTESAI sono riportate al Capitolo 1 del Rapporto ambientale.

⁸ Parere n. 14 del 14 maggio 2021, prot. MITE n. 2531

Il Ministro della Transizione Ecologica approva il Piano, di intesa - per la terraferma - con la Conferenza Unificata.

La decisione finale e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria sono rese pubbliche sui siti delle Autorità interessate. Tutta la documentazione e le informazioni relative alla procedura sono disponibili nella sezione del sito dell'ex [MATTM](#).

Il percorso valutativo proseguirà durante la fase di attuazione del PiTESAI tramite il **monitoraggio ambientale** dello stesso, con il quale verranno controllati gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e verificato il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

9. Chi sono i soggetti coinvolti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica?

Per l'applicazione della VAS del PiTESAI:

- l' **Autorità Procedente** è il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG);
- l' **Amministrazione Concertante** coincide con l'Amministrazione procedente ai sensi del D.L. 22/2021;
- l' **Autorità Competente** è il MITE – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DGCRESS).

La partecipazione al processo di VAS è inoltre estesa ad altri attori istituzionali e non, ossia:

- i soggetti competenti in materia ambientale: le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente eventualmente dovuti all'attuazione del Piano;
- gli enti territorialmente interessati: gli altri Enti che si ritiene possano essere interessati attivamente e coinvolti nella stesura del Rapporto Ambientale, al fine di informare e condividere le conoscenze in merito al contesto oggetto di studio;
- il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfano le condizioni incluse nella [Convenzione di Aarhus](#) e nelle [Direttive 2003/4/CE](#) e [2003/35/CE](#); Cittadini ed Associazioni.

10. A che punto siamo con la Valutazione Ambientale Strategica?

Per il PiTESAI la procedura di VAS, regolata dal [Decreto Legislativo 152/2006](#), è stata avviata dall'Autorità Procedente, con la trasmissione in data 11 febbraio 2021 del Rapporto Preliminare alla DGCreSS (Autorità competente) per l'avvio della procedura. Il 2 marzo 2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA).

La procedura di valutazione, da parte della DGCreSS si è conclusa il 14 Maggio 2021, con la trasmissione alla DGISSEG del Parere di Scoping, contenente le osservazioni pervenute dagli SCA nei 60 giorni individuati, unitamente alle raccomandazioni formulate dalla Commissione VAS da analizzare e considerare per l'elaborazione del Rapporto Ambientale⁹. Successivamente alla trasmissione del parere, il MITE ha provveduto a valutare tali elementi e a produrre la presente documentazione a revisione del Rapporto Preliminare:

⁹ Le osservazioni sono accessibili nella sezione dedicata del sito [MATTM](#).

- Piano Aggiornato;
- Rapporto Preliminare aggiornato;
- Sintesi non tecnica

Tale documentazione sarà oggetto di consultazione pubblica, finalizzata all'approvazione del documento di Piano finale da parte del MITE.

11. Qual è l'obiettivo del Rapporto Ambientale?

Il Rapporto Ambientale è parte integrante del Piano e concorre all'orientamento del Piano verso la sostenibilità ambientale.

Il Rapporto ambientale prevede l'individuazione delle componenti ambientali che potenzialmente potrebbero subire effetti negativi o positivi in relazione all'implementazione delle azioni del PiTESAI.

12. Quali sono gli obiettivi ambientali del piano?

La strategia europea al 2050 prevede la decarbonizzazione totale e la neutralità climatica.

La sostenibilità di quanto previsto dal PiTESAI è valutata attraverso la capacità di contribuire al perseguimento di obiettivi ambientali individuati sulla base della loro pertinenza con il Piano, considerando tutti gli aspetti ambientali sui quali l'attuazione del Piano potrebbe generare effetti.

Gli obiettivi ambientali di livello generale pertinenti al Piano sono desunti dalla normativa e dai riferimenti in tema di sostenibilità ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, e nazionale¹⁰.

- ENERGIA ED EMISSIONI

Obiettivi ambientali di sintesi:

- Decarbonizzazione totale al 2050;
- Neutralità climatica entro il 2050;

- BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI

Obiettivi ambientali di sintesi:

- Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici;
- Preservare e valorizzare gli ecosistemi e i loro servizi;
- Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive;

- BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Obiettivi ambientali di sintesi:

- Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale;
- Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo;

- SALUTE UMANA

Obiettivi ambientali di sintesi:

- Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico (SNSS)

¹⁰ Maggiori approfondimenti a l'allegato 2 del Rapporto Ambientale

- AMBIENTE MARINO E COSTIERO

Obiettivi ambientali di sintesi:

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile;

Proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;

Prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare;

Preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;

Sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico, e promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi

- SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE

Obiettivi ambientali di sintesi:

Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi inquinanti;

Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

Azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050;

Assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica entro il 2030;

Non aumentare il degrado del territorio entro il 2030;

Riduzione delle potenziali conseguenze negative dovuti agli eventi alluvionali per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali;

Mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60.

13. Qual è l'impatto socio economico derivante dall'applicazione del PiTESAI?

In termini di effetti indiretti, possono essere connesse al Piano decisioni di revisione di piani di investimento o di uscita dal settore da parte di alcune Società, che però è difficile stimare come effetto solo della "moratoria" del PiTESAI, essendo spostamenti strutturali di localizzazione degli investimenti già in corso precedentemente.

Le stime occupazionali connesse alle concessioni di coltivazione attive, considerando gli impiegati diretti e indiretti, attestano un valore delle U.L.A. (unità lavorative anno) intorno alle 10.000 unità.

Il periodo di moratoria introdotto dalla norma del PiTESAI relativamente ai permessi di ricerca, influisce quindi nel "congelare" alcune decisioni e possibilità di investimento e eventualmente spostarle dopo l'adozione del PiTESAI, quando il quadro programmatico sarà più certo e forse anche più prevedibile per l'investitore¹¹.

¹¹ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 5.3.5 del Rapporto Ambientale.

	Concessioni di coltivazione		Permessi di ricerca		Altri settori			
	Terra	Mare	Terra	Mare	Impianto Fotovoltaico	Impianto Eolico	Agricoltura	Turismo
ULA in media (dirette + indirette) / M€	7,1	11,4	14,7	14,6	11,9	12,9	<u>20,02</u>	14,9

Figura: sono riportati in sintesi i valori di ULA, (unità lavorative anno rappresentano la capacità di assorbimento occupazionale imputabile all'attività rispetto agli investimenti nel settore e non il numero di lavoratori,) in termini di M€ utilizzati stimati per concessioni di coltivazione e permessi di ricerca (terra/mare) e confrontati con altri settori

14. Qual è il quadro legislativo per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi?

Le norme di riferimento che regolano il settore minerario, in particolare riferite al rilascio e alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di un giacimento di idrocarburi sono riportate in dettaglio nel Rapporto Ambientale Capitolo 2.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle caratteristiche dei diversi titoli minerari esistenti in Italia in base alla normativa e le principali attività previste negli stessi¹².


Tipologia di titolo	Elementi principali	Principali attività del programma lavori
PERMESSI DI PROSPEZIONE (Titolo II, art. 3 L 9/1991)	<p>Prospezione mineraria: consiste in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino, cui corrisponde il titolo non esclusivo denominato "Permesso di prospezione".</p> <p>Titoli minerari non esclusivi finalizzati allo studio generale di vaste aree di territorio; non è previsto un limite di estensione dell'area interessata dalla prospezione; il titolo ha un periodo di vigenza di un anno non prorogabile e consente esclusivamente l'acquisizione di dati geologici e geofisici.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi geologici e geofisici, studi ambientali desk 2. Acquisizione sismica 2D/3D e/o Acquisizione geofisica (metodi gravimetrici e/o elettromagnetici)

¹² La descrizione tecnica di tutte le attività è riportata in dettaglio nel Capitolo 3 del Rapporto Ambientale.


<p>PERMESSI DI RICERCA</p> <p>(Titolo II, art. 5 e 6 L 9/1991)</p>	<p>Ricerca mineraria: consiste nelle operazioni finalizzate all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochemiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazione meccanica, previa acquisizione dell'autorizzazione, cui corrisponde il titolo esclusivo denominato "Permesso di ricerca".</p> <p>Titoli minerari esclusivi che possono essere richiesti su aree con un'estensione massima di 750 km²; la stessa area può essere richiesta da più operatori petroliferi in regime di concorrenza. Oltre al primo periodo di vigenza della durata di 6 anni sono previsti due possibili ulteriori periodi di proroga della durata di 3 anni ciascuno; è anche prevista, per motivate ragioni, la sospensione del decorso temporale. Nel permesso di ricerca, oltre all'acquisizione di dati geofisici, è possibile effettuare uno o più pozzi esplorativi; nel caso il pozzo esplorativo dia esito positivo, e venga quindi individuato un nuovo giacimento, l'operatore può presentare un'istanza di concessione di coltivazione che, una volta conferita, consente la messa in produzione del giacimento stesso.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi geologici e geofisici, studi ambientali desk 2. Acquisto/Reprocessing sismica esistente 2D/3D 3. Acquisizione sismica 2D/3D e/o Acquisizione geofisica (metodi gravimetrici e/o elettromagnetici) 4. Perforazione di almeno un pozzo esplorativo (pozzo d'obbligo ed eventuali chiusure minerarie)
<p>CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE</p> <p>(Titolo II, art. 9 L 9/1991)</p>	<p>Concessione di coltivazione mineraria: consiste nelle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi, cui corrisponde il titolo esclusivo denominato "Concessione di coltivazione". Al termine della coltivazione sono previste le chiusure minerarie e ripristino ambientale dei luoghi.</p> <p>Titoli minerari esclusivi, richiesti su una porzione di area del permesso di ricerca in cui è stato rinvenuto un nuovo giacimento, dell'estensione massima di 300 km². Oltre al primo periodo di vigenza di 20 o 30 anni sono previsti ulteriori periodi di proroga di 10 e 5 anni. Nell'ambito di una concessione di coltivazione possono essere svolte tutte le attività inerenti la produzione di idrocarburi come ad esempio la realizzazione di pozzi di sviluppo e di centrali di raccolta e trattamento.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perforazione pozzi di appraisal/sviluppo 2. Studi di giacimento 3. Piano di sviluppo 4. Completamenti 5. Costruzione di facilities di superficie e infrastrutture 6. Gestione della produzione 7. Reservoir modeling 8. Chiusura mineraria e ripristini

15. Quali sono le attività legate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi?

Le attività legate al settore upstream in Italia si sostanziano in 3 macrofasi:



Prima di partire con investimenti relativi alla parte di esplorazione, in particolare la realizzazione di uno o più pozzi esplorativi, le società interessate svolgono studi geologici, geofisici e studi ambientali, valorizzando conoscenze geologiche pregresse. L'attività di prospezione è volta allo studio generale di vaste aree di territorio e non è previsto un limite di estensione dell'area interessata, per questo il permesso di prospezione ha un periodo di vigenza di un anno, e consente esclusivamente l'acquisizione di dati geologici e geofisici, mentre non prevede il carattere di esclusività.



L'esplorazione, una volta individuato un potenziale minerario, è la fase necessaria a confermare l'interesse per una specifica area. In questa fase sono utilizzate le medesime tecniche della prospezione finalizzate alla perforazione del pozzo esplorativo. Premessa di tale attività sono l'acquisizione della valutazione di impatto ambientale positiva, a cui segue, secondo le modalità previste dalle società che richiedono l'opera, l'individuazione e successiva gara dei contrattisti coinvolti, l'organizzazione logistica e le autorizzazioni relative alla perforazione di un pozzo. Come tutte le operazioni del settore, anche queste sono autorizzate preventivamente dagli uffici UNMIG del Ministero della Transizione Ecologica, previa intesa con la Regione interessata ai sensi dell'Accordo procedimentale Stato-Regioni del 24/04/2001, e soggette alle norme di polizia mineraria di sicurezza sul lavoro e ambientali.

Successivamente alla perforazione del pozzo esplorativo, alle prove di produzione, ai carotaggi elettronici, campionamenti, viene valutato l'esito dell'esplorazione. Il risultato può essere sintetizzato in pozzo sterile o con scoperta.


Alla fine della produzione del giacimento, quando si può definire esaurito, si attuano le attività di chiusura mineraria dei pozzi, la dismissione degli impianti e il ripristino ambientale dei luoghi. A fine vita del giacimento è compito dell'operatore la chiusura mineraria dei pozzi, la dismissione degli impianti e il ripristino ambientale nei tempi più rapidi possibili.

Durante tutta le fasi operative delle attività sono attuate azioni di monitoraggio ambientale volte a prevenire e valutare l'impatto ambientale in ottemperanza alle prescrizioni previste in fase di rilascio dei titoli e di Valutazione di Impatto Ambientale¹³.

Oltre alle attività di monitoraggio ambientale e di sicurezza degli impianti¹⁴, il MITE svolge anche attività di monitoraggio della subsidenza e della sismicità nelle concessioni¹⁵.

16. Qual è lo stato attuale delle istanze e dei titoli minerari?

L'inquadramento territoriale attuale dei titoli minerari vigenti è rappresentato in via sintetica nella Carta dei titoli minerari esclusivi per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi prodotta mensilmente dal servizio cartografico della DGISSEG Divisione III¹⁶. Al 30/06/2021 il quadro è rappresentato nella figura ¹⁷.



¹³ Gli enti preposti a questi monitoraggi sono ISPRA, ARPA, e la DGISSEG del MITE, attraverso la Sezione Laboratori chimici, mineralogici e servizi tecnici della DIV VII.

¹⁴ In base alle raccomandazioni degli **Indirizzi e le Linee Guida (ILG)** pubblicate dal MISE

¹⁵ Approfondimenti sulle attività di monitoraggio svolte sono riportate al paragrafo 3.1.4 del Rapporto Ambientale.

¹⁶ - Analisi, programmazione e studi settore energetico e georisorse, è pubblicata sul sito web DGISSEG-UNMIG ed è allegata al numero del **BUIG** del mese di pubblicazione.

¹⁷ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 3.3.1 del Rapporto Ambientale.

17. Cos'è la razionalizzazione dei titoli minerari vigenti?

La **Legge 11 febbraio 2019**, n. 12 ha anche disposto, all'articolo 11-ter, commi 9 e 10, la rideterminazione in aumento dei canoni annui dovuti dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in base alle superfici dei titoli minerari detenuti; pertanto, a decorrere dal 1 giugno 2019 tali canoni sono stati aumentati di 25 volte. Nel mese di dicembre 2019 sono stati, infatti, emanati n. 45 Decreti ministeriali di riduzione area, per altrettante concessioni, di cui 44 in terraferma e una a mare. L'attività di riduzione dell'area delle concessioni è continuata nell'anno 2020, anno in cui sono stati emanati 3 Decreti ministeriali di riduzione area, 1 per concessioni in terraferma e 2 per concessioni ubicate in mare, a seguito dei quali vi è stata una riduzione complessiva di 148,84 km² pari ad un'ulteriore 1,3%. Nel primo semestre 2021 sono stati emanati 7 Decreti ministeriali di riduzione area, 6 per concessioni in terraferma e 1 per concessioni ubicate in mare, a seguito dei quali vi è stata una riduzione complessiva di 366,26 km² pari ad un'ulteriore 3,1%. Una parte significativa dell'area di 16.176,36 km² che al 30 giugno 2021 risulta coperta da concessioni è relativa a concessioni cessate e in attesa di ripristino minerario dell'area. Si tratta di un'area di 1.929,42 km² coperta da 22 concessioni (19 in terraferma e 3 in mare) che hanno superato il periodo di vigenza o sono state rinunciate ma sono ancora presenti in elenco in quanto sono ancora in corso le attività di dismissione mineraria. L'area occupata da queste concessioni copre il 16,3% dell'area totale occupata da concessioni alla data del 30 giugno 2021.

Come riportato nel paragrafo 3.3.1 del rapporto ambientale, si fa presente che nel periodo che parte dal 13 febbraio 2019 (entrata in vigore della norma che introduce la predisposizione del PiTESAI) sino al 30 giugno 2021 (punto di riferimento con ultimi dati aggiornati disponibili, valido anche per fini statistici):

- il numero dei permessi di ricerca vigenti è diminuito di n. 15 unità (9 in terra e 6 in mare);
- il numero delle concessioni di coltivazione di idrocarburi vigenti è diminuito di n. 10 unità (5 in terra e 5 in mare);
- il numero delle istanze di permesso di ricerca è diminuito di n. 5 unità (4 in terra e 1 in mare);
- il numero delle istanze di concessione di coltivazione di idrocarburi è diminuito di n. 3 unità, totalmente in mare¹⁸.

18. Quanti sono i titoli minerari vigenti?

Ai sensi della Legge 11 febbraio 2019 n. 12, art. 11-ter, i permessi di ricerca sono sospesi dal 13 febbraio 2019 fino al 30 settembre 2021, con conseguente interruzione delle attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

Al 30 giugno 2021 risultano vigenti n. 20 permessi di ricerca in mare, e n. 61 concessioni di coltivazione in mare¹⁹.

Il numero di concessioni si è ridotto di 5 unità rispetto a quelle vigenti alla data del 13 febbraio 2019, per via della avvenuta autorizzazione a diverse operazioni di riduzione delle aree di alcune concessioni sia su istanza di parte, che su input del Ministero²⁰.

¹⁸ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 3.3.2 del Rapporto Ambientale.

¹⁹ <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi/elenco-dei-titoli-minerari-vigenti>

²⁰ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 3.3.1a del Rapporto Ambientale.

Al 30 giugno 2021 risultano vigenti²¹ n. 37 permessi di ricerca in terraferma, a cui vanno conteggiati separatamente per la Sicilia²² n. 6 permessi di ricerca.

Rispetto alla data del 13 febbraio 2019, il numero dei permessi di ricerca in terraferma si è ridotto di n. 9, se si tiene in conto anche la Sicilia, il decremento totale è di n. 10 unità.

Al 30 giugno 2021 risultano vigenti²³ n. 111 concessioni di coltivazione in terraferma. A queste vanno conteggiate separatamente per la Sicilia n. 13 concessioni di coltivazione.

Il numero delle concessioni di coltivazione in terraferma è inferiore di 5 unità rispetto a quelle vigenti alla data del 13 febbraio 2019 rispetto a quella del 13 febbraio 2019.

Si evidenzia come nelle Regioni Emilia-Romagna, Basilicata, Lombardia e Marche sia concentrato circa il 66% delle superfici delle concessioni di coltivazione conferite in terraferma²⁴.

19. Quanti sono gli impianti e i pozzi produttivi?

Per **pozzo produttivo** si intende un pozzo che è stato perforato con esito positivo; il pozzo è definito produttivo a seguito del suo completamento e rimane tale sino alla sua chiusura. Per **pozzo erogante** si intende un pozzo produttivo che al momento sta estraendo idrocarburi dal giacimento; lo stato erogante/non erogante può variare più volte durante a vita di un pozzo produttivo.

Al 31 dicembre 2020 erano presenti 1.623 pozzi attivi di cui 687 in produzione (530 a gas e 157 ad olio, 439 ubicati in terra e 248 in mare).

Gli idrocarburi prodotti sono convogliati in 71 centrali di raccolta e trattamento a gas e 15 centrali ad olio²⁵.

Al 31 dicembre 2020 le centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi ubicate a terra nel territorio nazionale sono n. 86, di cui n. 71 per il trattamento del gas, n. 15 per il trattamento dell'olio. In totale la superficie coperta dalle centrali di raccolta e trattamento è pari a 187,6 km²²⁶.

Tabella: Area occupata da impianti distinta per Regione

Regione	Superficie regionale Km ²	Centrali			Pozzi			Totale	
		Numero	Km ²	% sup. reg.	Numero	Km ²	% sup. reg.	Km ²	% sup. reg.
PIEMONTE	25.402	1	0,16	0,0006%	22	0,22	0,0009%	0,38	0,0015%

²¹ <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi/elenco-dei-titoli-minerari-vigenti> - DGS-UNMIG - Ministero dello sviluppo economico - 2021

²² In Sicilia, per la sola terraferma, in virtù dello statuto speciale della regione, la competenza normativa e amministrativa è completamente autonoma. I dati riportati sono forniti dal competente ufficio regionale. Fermo restando che su iniziativa della Regione stessa il PITESAI, per la parte relativa alla sostenibilità analizzerà anche il territorio siciliano in terraferma.

²³ <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi/elenco-dei-titoli-minerari-vigenti> - DGS-UNMIG - Ministero dello sviluppo economico - 2020

²⁴ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 3.3.1b del Rapporto Ambientale.

²⁵ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 3.3.3 del Rapporto Ambientale.

²⁶ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 3.3.3 del Rapporto Ambientale.

LOMBARDIA	23.861	17	0,30	0,0013%	205	2,05	0,0086%	2,35	0,0098%
VENETO	18.399	2	0,02	0,0001%	23	0,23	0,0013%	0,25	0,0014%
EMILIA-ROMAGNA	22.447	31	0,68	0,0031%	538	5,38	0,0240%	6,06	0,0270%
TOSCANA	22.994	2	0,02	0,0001%	45	0,45	0,0020%	0,47	0,0020%
MARCHE	9.366	16	0,28	0,0030%	54	0,54	0,0058%	0,82	0,0088%
LAZIO	17.236	1	0,01	0,0001%	28	0,28	0,0016%	0,29	0,0017%
ABRUZZO	10.753	6	0,19	0,0018%	125	1,25	0,0116%	1,44	0,0134%
MOLISE	4.438	4	0,12	0,0026%	89	0,89	0,0201%	1,01	0,0227%
PUGLIA	19.358	3	0,10	0,0005%	220	2,20	0,0114%	2,30	0,0119%
BASILICATA	9.992	10	0,30	0,0030%	188	1,88	0,0188%	2,18	0,0218%
CALABRIA	15.079	2	0,06	0,0004%	13	0,13	0,0009%	0,19	0,0013%
SICILIA	25.832	10	0,40	0,0016%	247	2,47	0,0096%	2,87	0,0111%
TOTALE	225.157	105	2,65	0,0012%	1797	17,97	0,0080%	20,62	0,0092%

Situazione al 31/12/2020

Al 31 dicembre 2020 sono installate 138 strutture marine che in base alla loro tipologia ed al loro utilizzo sono distinte in:

- 116 piattaforme di produzione (comprese 10 teste pozzo sottomarine);
- 10 piattaforme di supporto alla produzione (compressione o raccordo);
- 12 strutture non operative, di cui 5 in fase di dismissione mineraria²⁷.

Delle n. 138 piattaforme e strutture assimilabili, n. 94 sono ubicate nella fascia delle 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree protette, n. 44 oltre tale limite²⁸.

20. Qual è la produzione di idrocarburi oggi?

Nel 2020 è stata registrata una produzione di gas naturale pari a 4,42 miliardi di Sm³, con un decremento del 11,4 % rispetto alla produzione 2019. Nel 2020 si è registrata una produzione di olio greggio pari a 5,38 milioni di tonnellate con un incremento del 26,13 % rispetto alla produzione 2019.

²⁷ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 3.3.4 del Rapporto Ambientale

²⁸ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 3.3.3 del Rapporto Ambientale.

Le produzioni nazionali di gas ed olio nel 2020 hanno contribuito rispettivamente per circa il 6,2% e circa il 11,3% al fabbisogno nazionale.

I grafici seguenti rappresentano le serie storiche dal 1999 al 2020 distinguendo l'andamento della produzione per il gas naturale e per l'olio greggio sia in terraferma che a mare, oltre che l'andamento totale per anno²⁹.




Figura - Produzione di gas naturale (miliardi di Sm³). Serie storica anni 2000-2020




Figura - Produzione di olio greggio (milioni di tonnellate). Serie storica anni 2000-2020

21. Cosa è la dismissione delle infrastrutture minerarie e quali sono i possibili impatti sull'ambiente?

A fine vita del giacimento di un titolo minerario, è prevista la fase di dismissione, che consiste nella chiusura mineraria dei pozzi, nello smantellamento di impianti, infrastrutture e nel successivo ripristino ambientale.³⁰

²⁹ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 3.3.5 del Rapporto Ambientale.

³⁰ Tali informazioni sono riportate al capitolo 3.1.5 del Rapporto Ambientale

Il titolare che ottiene l'autorizzazione alla rimozione delle piattaforme e delle infrastrutture connesse trasmette alla Sezione UNMIG competente e all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territoriale una relazione trimestrale durante l'esecuzione dei lavori di rimozione ed una relazione finale nel termine di sei mesi dalla conclusione degli stessi, comprensiva dei risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione del progetto di monitoraggio ambientale predisposto in precedenza.

22. Quali sono le piattaforme da dismettere?

Allo stato attuale ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2019, l'Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Operatore	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Termine presentazione progetto di rimozione
ADA 3	A.C9.AG	Eni S.p.A.	45,183361 N 12,591176 E	Monotubolare	Presentato
AZALEA A	A.C8.ME	Eni S.p.A.	44,171769 N 12,714258 E	Bitubolare a portale	Presentato
PC 73	PORTO CORSINI MARE	Eni S.p.A.	44,385037 N 12,579101 E	Monotubolare	Presentato

l'Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall'attività mineraria di estrazione di idrocarburi³¹

Nome piattaforma	Concessione mineraria	Operatore	Ubicazione (Lat/Long WGS84)	Tipo piattaforma	Termine presentazione e istanza di riutilizzo
ARMIDA 1	A.C29.EA	Eni S.p.A.	44,475932 N 12,449540 E	Monotubolare	31/07/2021
REGINA 1	A.C17.AG	Eni S.p.A.	44,102781 N 12,834209 E	Monotubolare	31/07/2021
VIVIANA 1*	B.C5.AS	Eni S.p.A.	42,65643 N 14,155021	Monotubolare	30/06/2022

(*) Vedi Nota informativa riportata in Allegato A al [Comunicato Ministeriale 28 giugno 2021](#), pubblicato nel BUIG Anno LXV-N.6

³¹ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 3.3.4 del Rapporto Ambientale.

23. Come viene definito l'ambito territoriale di riferimento del PITESAI e quali sono i criteri applicati?

L'area a terra interessata dall'ambito di riferimento territoriale per la Valutazione Ambientale Strategica è pari al 42.5% del territorio nazionale. Non sono interessate, per motivi legati al potenziale geominerario e alla storia esplorativa degli ultimi 30 anni, le Regioni Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana (ad eccezione dell'area relativa a due concessioni) e Sardegna. L'area a mare stimata interessata dall'ambito di riferimento territoriale per la Valutazione Ambientale Strategica è pari all'11.5% dell'area complessiva delle zone marine aperte³².




Figura: carta dell'area di ambito territoriale di riferimento da verificare nel PITESAI, viene riportata anche la linea delle 12 miglia nautiche dalla costa e dalle aree marine protette considerata nella realizzazione dell'area stessa.




Figura: Distribuzione a mare e a terra dell'ambito territoriale di riferimento del PITESAI

³²Tali informazioni sono riportate al Capitolo 5.1 del Rapporto Ambientale.

Per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca³³, il Piano³⁴ determina preliminarmente l'ambito territoriale di riferimento delle aree da valutare nel PiTESAI, che si ritiene possa essere definito prendendo in considerazione l'applicazione di adeguati criteri di selezione delle aree.

Precisamente, per ricavare tale ambito *si parte* dalla operazione di sovrapposizione delle aree che si individuano tramite i seguenti criteri:

A) CRITERIO GEOLOGICO:

il primo criterio di selezione delle aree è rappresentato dall'effettiva presenza di un **potenziale geominerario elevato** che giustifichi l'esplorazione di idrocarburi³⁵.

B) CRITERIO MINERARIO:

il secondo elemento da affiancare al criterio geologico è rappresentato dall'effettivo interesse minerario dimostrato dalle stesse società che effettuano ricerche di idrocarburi, ricavabile dalla cartografia dei titoli minerari vigenti e non vigenti in Italia negli anni **1990-2021** delle aree oggetto almeno di istanze di permesso di prospezione o di ricerca vigenti a terra o a mare, o di titolo minerario conferito nel periodo 1990-2021³⁶ e di presenza di pozzi esplorativi risultati positivi nel database VIDEPI³⁷;

C) CRITERIO GEO-AMMINISTRATIVO:

per il mare si considera di escludere per il futuro a priori l'apertura alle attività di ricerca e coltivazione di nuove zone marine. Si considera l'anticipazione di raggiungere l'ampliamento di almeno il 30% della superficie a mare della rete delle aree marine protette, e almeno al 10% quelle protette in modo rigoroso.



Si ritiene di giungere a chiudere alle ricerche le aree ricadenti nelle zone marine già aperte ove non è stata mai presentata alcuna istanza relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o

³³ Definita nel Capitolo 5 del Rapporto Ambientale

³⁴ Capitolo 4 Rapporto Ambientale

³⁵ Definita nel Capitolo 5 del Rapporto Ambientale

³⁶ Per quelli non vigenti sono stati considerati tutti i titoli che sono stati conferiti dal 1990 ad oggi

³⁷ disponibile sul sito <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi/dati-storici-videpi>

dove questo non è più avvenuto nell'arco degli ultimi 30 anni, adottando pertanto un criterio di **“riperimetrazione”** delle attuali zone marine sulla base del criterio amministrativo

e **si prosegue** effettuando l'operazione di **sottrazione** delle aree che scaturiscono dall'applicazione del criterio:

D) VINCOLI ASSOLUTI, cioè quelli **derivanti da norme di legge** già in atto nelle zone marine - criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in essere, in base ai quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività.

Tale operazione di sovrapposizione delle aree di cui ai criteri delle lettere A, B, C, andando ad effettuare la sottrazione delle aree di cui al criterio della lettera D, il Piano determina la cartografia finale delle aree che costituiscono l'ambito territoriale di riferimento del PiTESAI

A seguire è possibile determinare le aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca effettuando ulteriormente l'operazione di sottrazione dall'ambito territoriale di riferimento delle aree che scaturiscono dall'applicazione del criterio:

degli **altri VINCOLI ASSOLUTI** (**criterio dei divieti già in essere**, cioè quelli derivanti da norme di legge) - già in atto nella terraferma e nelle zone marine, meglio definiti alla sezione **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Piano;


e dei **VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE**: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, suggeriscono l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate per le difficoltà conseguenti a ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per svolgervi le operazioni di ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

Al riguardo si evidenzia di aver individuato altresì diversi **VINCOLI RELATIVI DEFINIBILI DI ATTENZIONE/APPROFONDIMENTO** che non determinano a priori la non idoneità dell'area ma che dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche che si renderanno necessarie prima di approvare l'effettuazione delle specifiche attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sul territorio.

24. Qual è il contesto ambientale?

L'inquadramento ambientale è finalizzato a valutare, lo stato di qualità ambientale del territorio nazionale per le componenti pertinenti e, contestualmente, a individuare e descrivere gli elementi di sensibilità/criticità sui quali l'attuazione del Piano potrebbe avere effetti.³⁸

³⁸ Tali informazioni sono riportate al Capitolo 5.3 del Rapporto Ambientale.



25. Quali sono i criteri di ambientali, sociali ed economici del PiTESAI?

Per l'individuazione delle categorie ambientali e dei relativi vincoli da considerare applicabili per le stesse, si richiama che il PiTESAI è un atto di pianificazione la cui finalità consiste nell'individuare un "quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse", ovvero fornire un quadro territoriale condiviso con le Regioni tramite la Conferenza unificata, rispetto al quale pianificare lo svolgimento di tali attività, valorizzando la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione; deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni (anche interregionali e regionali) e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste.

I **criteri ambientali** sono definiti sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI. **Le motivazioni e la sensibilità di ogni vincolo sono riportate nella tabella approfondita all'interno del Rapporto Ambientale al capitolo 2.3.1**

	CATEGORIA	CARTOGRAFABILE	VINCOLI ASSOLUTI	VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE	BUFFER GIÀ PREVISTI O VALUTABILI A PRIORI	VINCOLI RELATIVI DI ATTENZIONE/ APPROFONDIMENTO DA CONSIDERARE NELLE SUCCESSIVE FASI VALUTATIVE SITO-SPECIFICHE
1	Aree di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 6: Aree ricadenti all'interno del perimetro e poste entro le 12 miglia dal perimetro esterno di: Aree Marine Protette, Parchi sommersi, Santuario dei Mammiferi Marini, Oasi Blu, Riserve naturali con parti a mare, Parchi Nazionali con parti a mare (La Maddalena, Arcipelago Toscano), Siti della Rete Natura 2000 nazionali e regionali (SIC/ZSC e ZPS, istituiti e da istituire); Aree ricadenti all'interno della fascia di mare entro le 12 miglia dalla linea di costa e dai limiti esterni delle aree marine protette già istituite (Siti Natura 2000, AMP, Santuario Pelagos, ecc.);	SI	SI		ove previsti	
2	Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione nel Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po (art. 8 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112)	SI	SI (in attesa dell'accertamento, da parte del Ministero dell'Ambiente - ISPRA, sulla base di specifici studi in corso, dell'assenza di rischi di subsidenza sulle coste.			
3	Aree di cui al D.lgs. 49/2010, DPCM 29.09.1998, D.lgs. 152/2006 e correlate Norme Tecniche di Attuazione delle Autorità di Bacino/Distretto Idrografico Aree classificate a pericolosità o a rischio idraulico (alluvione) "molto elevato" o "elevato" ³⁹	SI	SI			
4	Aree di cui al D.lgs. 49/2010, DPCM	SI	SI			

³⁹ per tali categorie, per le situazioni esistenti, si applicano le misure di salvaguardia ove previste dalla normativa.

	CATEGORIA	CARTOGRAFABILE	VINCOLI ASSOLUTI	VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE	BUFFER GIÀ PREVISTI O VALUTABILI A PRIORI	VINCOLI RELATIVI DI ATTENZIONE/ APPROFONDIMENTO DA CONSIDERARE NELLE SUCCESSIVE FASI VALUTATIVE SITO-SPECIFICHE
	29.09.1998, Aree di cui al D.lgs. 152/2006 e correlate Norme Tecniche di Attuazione delle Autorità di Bacino/Distretto Idrografico Aree classificate a pericolosità o a rischio geomorfologico (frana) "molto elevato" o "elevato"39					
5	Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 c. 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.)	Parzialmente secondo i dati a disposizione. Per una copertura completa dei dati su tutto il territorio nazionale si rimanda alle Regioni coinvolte	SI - rientrano le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto ove adottate		Per le zone di tutela assoluta il buffer è di 10 m dal punto di captazione, mentre per le zone di rispetto è di 200 m, ma la Regione può indicare diversamente.	Zone di protezione
6	Aree Protette istituite in base alla legge 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alla leggi di recepimento regionale (parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali e altri stati naturali e aree regionali), con le tipologie di aree protette di cui all'EUAP, compresa l'Area Naturale Marina di Interesse Internazionale rappresentata dal "Santuario per i Mammiferi marini"	SI	SI		Non valutabili a priori	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
7	aree marine di reperimento, individuate dalle leggi 394/91, art. 36, e 979/82, art. 31,	NO perimetrazioni in fase di definizione nell'ambito della conversione in aree marine protette	SI	SI quelle art. 36, comma 1, della legge 394/91 che non sono state ancora istituite quali le Isole Eolie e del Golfo di Orosei – Capo Monte Santu, e di tali ambiti territoriali deve tenersi conto per l'attuazione di legge. Oltre al suddetto elenco, l'art. 36, comma 1, della legge 394/91	Non valutabili a priori	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche

	CATEGORIA	CARTOGRAFABILE	VINCOLI ASSOLUTI	VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE	BUFFER GIÀ PREVISTI O VALUTABILI A PRIORI	VINCOLI RELATIVI DI ATTENZIONE/ APPROFONDIMENTO DA CONSIDERARE NELLE SUCCESSIVE FASI VALUTATIVE SITO-SPECIFICHE
				prevede un aggiuntivo elenco di ventinove aree marine di reperimento fra le quali non sono ancora state istituite: Isola di Gallinara, Monti dell'Uccellina-Formiche di Grosseto-Foce dell'Ombrone-Talamone, Isola di Capri, Costa di Maratea, Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca, Costa del Monte Conero, Isola di Pantelleria, Promontorio Monte Cofano-Golfo di Custonaci, Capo Spartivento, Monte di Scauri, Parco marino del Piceno, Stagnone di Marsala, Capo Passero, Pantani di Vindicari, Isola di San Pietro. Si, per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione.		
8	67 aree della CNAPI con gli opportuni buffer	SI		SI	Buffer stimato a priori come richiesto a pag. 57 e 117 del parere di scoping - <i>"le aree CNAPI, con un opportuno buffer, determinano la non idoneità per usi estrattivi e devono essere escluse dal PITESAI"</i>	
9	<u>siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS)</u> istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)	SI		SI	ove previsti, nel resto non valutabili a priori	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
9. a	Natura 2000 – altri nuovi siti che includono habitat di particolare interesse naturalistico	SI		SI	SI - 3 MN (vedere pag. 94 del parere di scoping)	

	CATEGORIA	CARTOGRAFABILE	VINCOLI ASSOLUTI	VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE	BUFFER GIÀ PREVISTI O VALUTABILI A PRIORI	VINCOLI RELATIVI DI ATTENZIONE/ APPROFONDIMENTO DA CONSIDERARE NELLE SUCCESSIVE FASI VALUTATIVE SITO-SPECIFICHE
	(montagne sottomarine, aree di canyon, aree di oasi idrotermali)					
10	Zone umide della Convenzione di Ramsar	SI		SI	Non valutabili a priori	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
11	Aree ZTB (aree con misure di pianificazione: zone di tutela biologica o di particolare interesse per la pesca - aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico)	SI		SI, per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione	ove previsto	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
12	Aree FRA (Aree di interesse per la pesca GFCM-FAO: Fisheries restricted areas)	SI		SI, per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione	ove previsto	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
13	invasi/dighe/laghi	SI		SI	Non valutabili a priori	Zona di rispetto specifica da valutare in fase di VIA o VINCA - In termini di distanza minima, il problema va valutato caso per caso sulla base delle specifiche condizioni ambientali ed ecologiche
14	Siti Unesco inclusi i buffer delle zone e candidature presentate all'entrata in vigore del PITSAI	Parzialmente, e si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS		SI	Qualora previsti	
15	Subsidenza	ove esistente a livello regionale	Area del Parco del Delta del Po, nei siti Rete Natura 2000 anche a mare gestiti dall'Ente Parco e nell'area della Riserva di Biosfera	Aree con intensità/velocità del movimento verticale del suolo molto elevato, <u>presumibile superiore a 25 mm/anno ove censite a livello regionale</u>	non applicabile	SI, tutte le restanti aree non escluse ove è presente il fenomeno
16	aree suscettibili ai Sinkhole naturali o aree interessate dal processo morfogenetico carsico	SI disponibile come servizio WMS		SI, quelli censiti	ove previsti	SI, quelle individuate a rischio sprofondamento naturale, ed le zone di rispetto specifiche ove non previste
17	Zone Vulcaniche attive e quiescenti	SI		SI	Non applicabile a priori	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
18	Foreste (D.lgs.	Ove esistente a		SI	Ove già previsti	Zona di rispetto specifica

	CATEGORIA	CARTOGRAFABILE	VINCOLI ASSOLUTI	VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE	BUFFER GIÀ PREVISTI O VALUTABILI A PRIORI	VINCOLI RELATIVI DI ATTENZIONE/ APPROFONDIMENTO DA CONSIDERARE NELLE SUCCESSIVE FASI VALUTATIVE SITO-SPECIFICHE
	34/2018)	livello nazionale ⁴⁰ e regionale, si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS				da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche ove non già prevista
19	Siti di Interesse Nazionale - Siti di Interesse Regionale	Si per i SIN; per i SIR, ove i dati siano disponibili a livello regionale, si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS		Si, per SIN e SIR attuali e futuri. Si, per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione.		Buffer: secondo le indicazioni di pag. 58 del parere di scoping, tali aree sono identificate come aree non compatibili per le finalità del PITESAI, il cui dimensionamento deve essere valutato in base alle condizioni geologico/geomorfologiche sito-specifiche, al fine di evitare che eventuali attività di upstream effettuate in prossimità dei SIN/SIR possano determinare rischi per la salute umana e incrementi della contaminazione accertata
20	Aree marine costiere limitrofe ad aree del territorio deputate a esercitazioni di forza armata, aree marine utilizzate per esercitazioni militari e tratti di mare interessati dalla presenza cospicua di residuati di origine militare (es. "fondi sporchi" sulle carte dell'Istituto Idrografico della Marina Militare).	SI		SI		
21	le aree presenti e future (se già approvate/autorizzate) per lo sviluppo di impianti di acquacoltura (maricoltura)	si rimanda ai provvedimenti attuali di approvazione e alla prossima PSM		Si, per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione	ove previsti	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
22	Aree marine con Depositi di sabbie marine relitte (sono generalmente ubicati lungo la piattaforma continentale tra 30 e 130 m di profondità)	Dati nelle disponibilità delle Regioni (che le hanno prese in carico per la propria pianificazione) - si rimanda alle successive fasi nel corso		Si, per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione	Si - 3 MN (vedere pag. 95 del parere di scoping)	

⁴⁰verificare il Rapporto Annuale Forestale e gli Inventari forestali nazionali - Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio – INFC

	CATEGORIA	CARTOGRAFABILE	VINCOLI ASSOLUTI	VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE	BUFFER GIÀ PREVISTI O VALUTABILI A PRIORI	VINCOLI RELATIVI DI ATTENZIONE/ APPROFONDIMENTO DA CONSIDERARE NELLE SUCCESSIVE FASI VALUTATIVE SITO-SPECIFICHE
		dell'attuale processo di VAS per l'individuazione delle stesse				
23	Aree per il potenziamento della silvicoltura (presenti o previste da atti)	si rimanda ai provvedimenti attuali di autorizzazione/approvazione- si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS per l'individuazione delle stesse		SI	ove previsti	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
24	aree che vedono la presenza di relitti anche di interesse archeologico o con carichi potenzialmente tossici o pericolosi	SI		SI	SI - 3 MN (vedere pag. 95 del parere di scoping)	
25	Insedimenti e attività umana	SI		Per insediamenti ad alto tasso di urbanizzazione	ove previsto	Per gli altri insediamenti
26	Impianti a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 2015 n105	non disponibile		SI	come previsto dalla normativa Seveso	
27	Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: Siti di riferimento per i corpi idrici superficiali	SI		SI	ove previsto	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
28	Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) (tra cui sono ricompresi gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all'art. 136 lett. C del d.lgs. 42/2004)	SI Per i dati relativi a insediamenti urbani storici di minor valore disponibili presso le Regioni si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS per l'individuazione delle stesse.		SI, per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione	ove previsto	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
29	Aree di distribuzione di ulteriori habitat e specie di interesse conservazionistico ai sensi della Convenzione di Barcellona e Politica Comune della Pesca	SI poiché ricompresi in altre categorie (es. aree marine protette, siti Natura 2000...)		SI, per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione	ove previsto	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
30	Geositi - Emergenze oromorfologiche/geomorfologiche	Dati disponibili come servizio WMS per quelli censiti a livello nazionale (Inventario Nazionale dei		SI		

	CATEGORIA	CARTOGRAFABILE	VINCOLI ASSOLUTI	VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE	BUFFER GIÀ PREVISTI O VALUTABILI A PRIORI	VINCOLI RELATIVI DI ATTENZIONE/ APPROFONDIMENTO DA CONSIDERARE NELLE SUCCESSIVE FASI VALUTATIVE SITO-SPECIFICHE
		Geositi) e regionale - si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS per l'individuazione delle stesse				
31	aree interessate da fenomeni di fagliazione superficiale - le Faglie attive e capaci	Dati cartografati e disponibili come servizi WMS, considerando per il loro utilizzo la scala di acquisizione del dato		nelle zone in cui sono presenti faglie superficiali è esclusa ogni forma di sovrappressione (ad esempio nella fase di re-iniezione dell'acqua di strato)		Tutte le restanti zone (con la relativa Zona di rispetto specifica) sono da attenzionare
32	Aree ricadenti all'interno di Bacini idro-minerari, nella Rete Ecologica Regionale e nelle aree interessate da coltivazioni specifiche agricole di pregio certificate (D.O.C., D.O.C.G., D.O.P, I.G.T., I.G.P.).	Dati disponibili in alcune Regioni; si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS per l'individuazione delle stesse	Aree nei Bacini idro-minerari	aree interessate da coltivazioni agricole di pregio certificate di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05	non applicabile a priori	rete ecologica regionale e relative Zone di rispetto specifiche, da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche
33	corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della Direttiva 76/160/CEE	si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS per l'individuazione delle stesse				SI
34	Aree marine di particolare pregio: Canale di Sicilia - area dello Stretto di Sicilia, - area del Mediterraneo centrale, -le "Important Marine Mammal Areas IMMAs" (OIUCB)	no - Dati di perimetrazione ufficiale non disponibili				SI
35	aree caratterizzate da una sismicità elevata secondo la mappa di pericolosità sismica a scala nazionale	disponibile come servizio WMS INGV/DPC				SI. Ove previsto considerare anche lo strumento degli ILG del MiSE del 2014 (in corso di aggiornamento)
36	Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei	SI				SI
37	Altre aree di interesse conservazionistico: Reti ecologiche regionali; aree individuate per iniziative nazionali nell'ambito	No, dati non disponibili o informazione da definire. Si rimanda alle successive fasi nel corso			Non applicabile a priori	SI, con Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche

	CATEGORIA	CARTOGRAFABILE	VINCOLI ASSOLUTI	VINCOLI RELATIVI DI ESCLUSIONE	BUFFER GIÀ PREVISTI O VALUTABILI A PRIORI	VINCOLI RELATIVI DI ATTENZIONE/ APPROFONDIMENTO DA CONSIDERARE NELLE SUCCESSIVE FASI VALUTATIVE SITO-SPECIFICHE
	dell'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità; Piani di gestione nazionali per la Fauna; progetto Important Plant Areas – IPA, IBA Important Bird Areas – IBA; Aree di Rilevanza Erpetologica Nazionale (AREN); Aree di Interesse per la Fauna (IFA)	dell'attuale processo di VAS per l'individuazione delle stesse				
38	Aree terrestri di distribuzione di specie e habitat inclusi in Liste Rosse (IUCN, Red List of European Habitats, ecc)	no, dati non cartografati				SI
39	Aree terrestri di distribuzione di specie e habitat di interesse comunitario, fuori dalla Rete Natura 2000	è disponibile dato su griglia 10 km x 10 km, come da reporting direttiva Habitat				SI
40	Aree terrestri e marine di distribuzione di specie di cui alla Direttiva Uccelli	è disponibile dato su griglia 10 km x 10 km, come da reporting direttiva Uccelli				SI
41	Aree marine di distribuzione di specie e habitat protetti di cui alla Direttiva Habitat	è disponibile dato su griglia 10 km x 10 km, come da reporting direttiva habitat				SI
42	aree marine sensibili a causa di particolari caratteristiche oceanografiche, tratti di mare interessati da un intenso traffico navale in entrata e in uscita da porti pescherecci e commerciali e le aree marine con particolare intensità dello sforzo di pesca	parzialmente				SI
43	Aree agricole a alto valore naturale (AVN)	Dati presenti in alcuni contesti regionali				SI

Per la definizione dei **criteri economico-sociali**, nella stesura del PiTESAI è stato tenuto conto di raccogliere ed analizzare gli esiti di attività di studio e ricerca volte alla valutazione delle implicazioni ambientali e socio-economiche dell'eventuale dismissione anticipata di impianti e concessioni a terra. Gli elementi presi in considerazione per la **sostenibilità socio-economica del PiTESAI** sono:

L'esistenza di potenziale minerario di gas accertato (quantitativo di riserva), nel caso delle istanze di concessioni già presentate, attraverso l'individuazione di un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 MSmc ritenuta orientativamente, dal punto di vista economico, di pubblico interesse, per la prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento. Tale criterio è in linea con l'obiettivo del PNIEC.

La produttività o meno delle attività minerarie già in essere con riferimento a soglie temporali di improduttività, definite in funzione anche delle risultanze dell'applicazione del criterio ambientale (ragionevolmente per un periodo maggiore di 5- 7 anni).

La metodologia di analisi Costi-Benefici quale strumento di supporto alle decisioni, al fine di individuare le concessioni vigenti in terraferma che a scadenza del titolo minerario converrebbe prorogare in virtù del loro impatto ambientale e socio-economico sul territorio, oppure dichiarare conclusa l'attività estrattiva e procedere con la dismissione degli impianti ed il ripristino ambientale dei luoghi.

Gli impatti negativi considerati dalla metodologia sono quelli dovuti all'eventuale mancata estrazione di idrocarburi, mentre per gli impatti positivi si valutano quelli generati dall'esecuzione delle attività di decommissioning, dalla mancata emissione in atmosfera di sostanze inquinanti, dal ripristino dei servizi ecosistemici e dalla variazione del valore del paesaggio. Gli impatti vengono valorizzati in euro ed attualizzati.

26. Cosa individua l'applicazione dei criteri ambientali, sociali ed economici in relazione all'ambito territoriale del PiTESAI?

L'elaborazione stessa del PiTESAI determina l'individuazione di due livelli di analisi differenti delle aree idonee per la valorizzazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di ricerca o coltivazione ancora da avviare e di quelle già in essere:

- 1) aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca
- 2) aree idonee alla prosecuzione:
 - a. dei procedimenti di conferimento per le istanze:
 - i. dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate,
 - ii. delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate ed attualmente in corso d'istruttoria.
 - b. delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere:
 - i. nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga),
 - ii. e nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga).

L'attività tipica di pianificazione vera e propria di cui al punto 1, tramite l'applicazione dei criteri ambientali individuati nella Tabella precedente, è volta a definire le aree - già aperte alle ricerche ma oggi prive di titoli minerari - dove, dopo il PITESAI potrebbero essere presentate nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività di prospezione e ricerca.

L'attività di valutazione di cui al punto 2, tramite l'analisi integrata dei criteri ambientali e socio-economici, determinerà invece le aree che saranno indicate idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi e di quelle, già oggi occupate da titoli minerari, che saranno dichiarate compatibili alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione che sono già in essere.

27. Cosa succede nelle aree idonee secondo i criteri ambientali, sociali ed economici?

Casi possibili in aree idonee secondo i criteri ambientali, sociali ed economici:

- a) Aree oggi prive di titoli minerari: sarà possibile dopo il PITESAI presentare nuove domande di permesso di prospezione o di ricerca solo se finalizzate alla ricerca di giacimenti di gas.
- b) Permessi di ricerca vigenti o in fase di proroga: riprendono le attività esplorative e i relativi procedimenti, ivi compresi quelli di VIA.
- c) Istanze di concessione: proseguono iter amministrativo per il conferimento.
- d) Concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga: proseguono le attività (non sospese dal PITESAI) fino all'esaurimento del giacimento, se produttive
- e) Se le concessioni sono improduttive da meno di 7 anni, per motivi dipendenti da scelte del concessionario, quali rinvii per studi o bassi prezzi del greggio o del gas (non motivate quindi da cause di forza maggiore o ritardi autorizzativi o di VIA), l'Amministrazione effettuerà una revisione dei motivi tecnico economici che non hanno finora consentito l'avvio o la ripresa delle attività di coltivazione, con i successivi seguiti del procedimento in caso risulti non più sussistere il carattere di economicità che era a fondamento del conferimento della concessione.
- f) Se le concessioni sono improduttive da più di 7 anni saranno dichiarate non compatibili in base al non rispetto del criterio di sostenibilità economica, senza possibilità di avere proroghe, e dovranno presentare i programmi di chiusura dei pozzi e di ripristino prima della scadenza della concessione.

28. Cosa succede nelle aree non idonee secondo i criteri ambientali, sociali ed economici?

Casi possibili in aree non idonee secondo i criteri ambientali, sociali ed economici:

- a) Aree oggi prive di titoli minerari: non si accetteranno nuove istanze di permesso; le aree terrestri e marine oggi aperte saranno ripermite per escludere tali aree non idonee.
- b) Permessi di prospezione vigenti: i permessi di prospezione (che durano un anno non prorogabile e non prevedono la possibilità di perforare pozzi) vengono revocati o lasciati scadere se prossimi alla scadenza naturale.
- c) Permessi di ricerca vigenti o in fase di proroga: se totalmente ricadenti in aree non idonee vengono revocati; se lo sono parzialmente, vengono ripermite nel caso di interferenze estese o viene esclusa ogni attività in corrispondenza dei vincoli puntuali.
- d) Istanze di concessione in corso di istruttoria alla data di approvazione del PITESAI (6 casi): si segue il criterio di sostenibilità economica, per cui prosegue l'iter dopo il PITESAI se riferite a giacimenti di

gas con riserve maggiori di 150 milioni di mc, e se la VIA è positiva (se la VIA è negativa si rigetta comunque).


- e) Concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga in terraferma: si effettua l'analisi costi/benefici con i criteri sviluppati da RSE e già messi in consultazione nello scoping con esito positivo, per valutare se consentire la prosecuzione della coltivazione o se revocare la concessione. Restano in vigore o sono prorogate fino al termine in cui l'analisi costi/benefici è positiva, con ripermetrazione di ufficio delle aree non necessarie per la coltivazione.
- f) Concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga in mare: si verifica la sostenibilità economica con il criterio semplificato della produttività. Se sono produttive, proseguono con ripermetrazione delle aree non indispensabili per la coltivazione, finché vale la coltivabilità tecnico economica del giacimento. Se sono improduttive da meno di 5 anni per motivi dipendenti da scelte del concessionario, l'Amministrazione effettuerà una revisione dei motivi tecnico economici che non hanno finora consentito l'avvio o la ripresa delle attività di coltivazione, dichiarandole in caso negativo incompatibili con il criterio di sostenibilità e quindi facendole proseguire fino alla scadenza senza possibilità di proroga, e in caso positivo imponendo la ripresa delle attività entro un anno. Se sono improduttive da più di 5 anni per motivi dipendenti da scelte del concessionario, vengono dichiarate non compatibili in base al criterio di sostenibilità e proseguono fino alla scadenza senza possibilità di proroga e procedono subito alla presentazione dei programmi di chiusura pozzi e di ripristino.
- g) le concessioni di coltivazione di idrocarburi nella zona dell'Alto Adriatico vengono assimilate alla gestione dei casi di concessioni in mare con infrastrutture che si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di aree definite come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, e sono riferite a concessioni in stato di improduttività da più di 5 anni (soglia temporale di improduttività) per motivi dipendenti da scelte del concessionario.

29. Qual è l'impostazione del monitoraggio ambientale VAS e quali finalità ha?

La valutazione dei possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del Piano costituisce un'attività centrale dell'intero percorso di Valutazione Strategica Ambientale, VAS, in quanto consente di orientare le scelte dello stesso sulla base degli scenari considerati, al fine di garantirne la sostenibilità ambientale, e di definire misure adeguate per il monitoraggio ambientale.

L'analisi degli effetti ambientali deve tenere conto del percorso valutativo che a partire dalla caratterizzazione del contesto ambientale, dagli obiettivi specifici e dalle scelte del Piano, stima qualitativa e quantitativamente gli effetti ambientali ponendoli in relazione all'evoluzione dello stato dell'ambiente.

All'area dell'ambito di riferimento del PiTESAI per la VAS andranno poi sottratti i vincoli assoluti e i vincoli di esclusione, dai quali si otterranno le aree idonee.



Il piano di monitoraggio ambientale del PiTESAI con tutte le informazioni richieste dalla norma accompagnerà l'approvazione del Piano, così come previsto dal [D.lgs. 152/2006](#) e s.m.i., e terrà conto dei contributi dei Soggetti competenti e del Pubblico pervenuti nell'ambito della fase di consultazione sul Rapporto ambientale⁴¹.

30. Che cosa è la Valutazione di incidenza ambientale?

La [Direttiva Habitat](#) ha introdotto, la procedura preventiva di Valutazione di Incidenza, applicabile a piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti Natura 2000. La Direttiva propone l'articolazione della valutazione in quattro "livelli" successivi:

- verifica;
- valutazione "appropriata";
- valutazione delle soluzioni alternative;
- valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa.

Nello studio per la valutazione di incidenza devono essere descritte le caratteristiche dei piani e progetti e, considerando l'area vasta di influenza, le loro interferenze con il sistema ambientale, in relazione alle componenti abiotiche, biotiche e alle connessioni ecologiche⁴².

31. Quale potrebbe essere l'evoluzione dello stato ambientale in assenza del PiTESAI ?

⁴¹ Tali informazioni sono contenute all'interno del capitolo 9 del Rapporto Ambientale

⁴² Tali informazioni sono contenute all'interno del capitolo 8 e nell'allegato n.6 del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale descrive oltre al quadro estrattivo in assenza del piano, anche la cosiddetta Opzione Zero con riferimento allo stato dell'ambiente, da caratterizzare attraverso i fattori ambientali, allo scenario di piano e in assenza del PiTESAI; è stata pertanto delineato lo scenario tendenziale degli impatti su tutti i fattori ambientali e, in particolare, acque, suolo, biodiversità e salute umana, che si verificherebbero senza l'attuazione del Piano.

Tale opzione comporterebbe che tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree



caratterizzate dalla presenza di potenziale geominerario, e tutte le aree marine aperte per decreto, ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo normativo di esclusione, rimarrebbero disponibili alla presentazione di nuove istanze per la ricerca e lo sfruttamento e che tutti i titoli e le istanze attualmente in essere manterrebbero la loro attività ed estensione superficiale.

Tale circostanza, a causa del potenziale manifestarsi di potenziali nuovi impatti, potrebbe portare ad allontanare ancora di più il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Direttive europee in tema di biodiversità, acque, ambiente marino e dalle normative di recepimento nazionale, agli obiettivi di qualità delle acque e al "Good Environmental Status" dell'ambiente marino.

In tema di Biodiversità e, in particolare di habitat e specie di interesse comunitario, infatti, come riportato nello studio d'Incidenza allegato al Rapporto Ambientale, le valutazioni attuali (2013-2018) mostrano un netto peggioramento dello stato di conservazione rispetto al precedente ciclo di reporting, realizzati per le Direttive Natura (in base all'art. 17 della [Direttiva Habitat](#) e all'art. 12 della [Direttiva Uccelli](#)), sia per le specie ma ancor più evidentemente per gli habitat⁴³.

32. Quali sono le impostazioni delle analisi di valutazione degli effetti ambientali del PITESAI?

La valutazione dei possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del Piano costituisce un'attività centrale dell'intero percorso di VAS, in quanto consente di orientare le scelte dello stesso sulla base degli scenari considerati, al fine di garantirne la sostenibilità ambientale, e di definire misure adeguate per il monitoraggio ambientale.

L'analisi degli effetti ambientali deve tenere conto del percorso valutativo che a partire dalla caratterizzazione del contesto ambientale, dagli obiettivi specifici e dalle scelte del Piano, stima qualitativamente gli effetti ambientali ponendoli in relazione all'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Devono essere presi in considerazione, come previsto dal [D.Lgs. 152/2006](#), gli effetti sia positivi che negativi dovuti all'attuazione del Piano.

Nel caso della presentazione di nuove istanze, successive all'approvazione del PITESAI di permessi di prospezione e di ricerca, il criterio ambientale rappresenta il criterio prevalente per la valutazione della loro attuazione; in tal caso sarà stimata la presenza degli elementi ambientali sensibili nelle aree in cui, a seguito dell'applicazione dei criteri ambientali, potenzialmente tali istanze potrebbero essere presentate.

Il processo di definizione dei criteri sarà condotto considerando diverse opzioni che saranno oggetto di valutazione in considerazione dei loro effetti in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, all'art. 13, riguardo l'individuazione di ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano⁴⁴.

CONCLUSIONI

Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, il **PITESAI determina l'individuazione di due livelli di analisi differenti delle aree idonee per la valorizzazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di ricerca ancora da avviare, e di quelle di ricerca o coltivazione già in essere.**

Il Piano si pone come un atto di indirizzo generale, al fine di guidare la gestione delle procedure, in particolare **per agire tempestivamente sulle concessioni che non hanno mai prodotto per un periodo molto ampio, e sulle concessioni diventate improduttive di fatto (per un periodo maggiore di 5- 7 anni).**

Si ritiene pertanto, in virtù del "diritto-dovere" del concessionario di produrre, di indurre tale percorso tramite la previsione di un preciso **criterio socio-economico relativo alla descritta valorizzazione delle concessioni in stato di produttività, rispetto a quelle che invece versano in situazioni di cronica improduttività.**

Al fine di valutare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, è applicata una specifica analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici associati alla prosecuzione (CBA), o alla disattivazione - anche anticipata - delle stesse.

⁴³ Tali informazioni sono contenute al capitolo 6.1 e 7 del Rapporto Ambientale

⁴⁴ Tali informazioni sono contenute al capitolo 7 del Rapporto Ambientale

Pertanto lo strumento del PiTESAI, già a partire dalla fase della sua elaborazione persegue la finalità primaria della razionalizzazione, in termini di maggiore efficientamento delle aree impiegate per tale finalità proprio in considerazione che la produzione di idrocarburi nazionali sia concentrata solo su una ridotta percentuale delle concessioni attive e quindi la razionalizzazione delle concessioni presenti in Italia non si pone in antitesi con le necessità di salvaguardare la produzione nazionale e i livelli occupazionali. Infine, indica i tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.

DEFINIZIONI

Area Idonea – aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso.

ARPA - Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, è un ente della Pubblica Amministrazione Italiana, costituito e operante in ogni Regione d'Italia. Ciascuna Regione ha costituito la propria Agenzia.

Autorità Competente – La Pubblica Amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato, tenendo conto della consultazione pubblica, nella valutazione del piano o programma e del rapporto ambientale. Precedentemente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, definisce le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione e i contenuti del rapporto ambientale.

Autorità Procedente – La Pubblica Amministrazione che elabora il piano o programma, soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006. Nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la Pubblica Amministrazione che recepisce, adotta o approva, il piano o programma.

Consultazione - L'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani e programmi.

Controllo Istituzionale - Controllo, da parte di un'autorità o di un'istituzione designate dalle leggi di un Paese, di un sito su cui è presente un deposito di rifiuti radioattivi. Esso ha lo scopo di garantire l'isolamento dei rifiuti radioattivi dall'ambiente esterno fintanto che persista la loro pericolosità. Questo controllo può essere attivo (monitoraggio, sorveglianza, manutenzione) o passivo (restrizioni all'utilizzo del territorio) ed ha la durata, per i depositi definitivi di tipo superficiale, di qualche centinaia di anni.

Decommissioning – In base alla normativa vigente di rango primario, a fine vita del giacimento, o comunque alla "fine" (scadenza, decadenza, rinuncia, etc.) di un titolo minerario, è prevista la fase di dismissione, che consiste nella chiusura mineraria dei pozzi, nello smantellamento di impianti, infrastrutture (anche piattaforme, se in ambito marino) e nel successivo ripristino ambientale, di modo che si riporti la situazione ante operam.

Dismissione - vedi Decommissioning

Giacimento Gli idrocarburi esistenti nel sottosuolo si raccolgono in giacimenti chiamati serbatoi. Ogni giacimento accessibile e sfruttabile commercialmente possiede due elementi essenziali: la roccia serbatoio (o reservoir) e la trappola di idrocarburi.

Idrocarburi – composti organici al cui interno sono presenti solo atomi di carbonio e atomi di idrogeno. In natura, gli idrocarburi possono presentarsi come gas naturali e quindi allo stato gassoso (ad es. metano), ma anche allo stato liquido (ad es. olio) e solido o semisolido (ad es. bitume).

Parere motivato - Il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.

Piani e Programmi - Gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; Tipicamente la distinzione tra 'piano' e 'programma' attiene al fatto che il primo ha finalità di carattere operativo, mentre il secondo è legato al conseguimento di obiettivi di portata più generale.

Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) - Con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Produzione nazionale di idrocarburi - Produzione nazionale di gas naturale (Sm³), olio greggio (kg) e gasolina (kg) ottenuta nelle concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e nell'offshore italiano.

Rete Natura 2000 - è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. È costituita da SIC, ZSC, ZPS.

Siti di Interesse Comunitario SIC – definisce un'area che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una tipologia di habitat o al mantenimento di una biodiversità. nascono con la direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e sono designati per tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di gestione.

Siti di interesse Nazionale SIN - rappresentano delle aree contaminate molto estese classificate come pericolose dallo Stato Italiano e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari.

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente SNPA – è una realtà a partire dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Soggetti competenti in materia ambientale – le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti.

Standard di qualità ambientale SQA – la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente.

Titolo minerario – trattasi di un regime giuridico di concessione, in cui le attività di esplorazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, disciplinate dalla Legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposte. Queste attività prevedono tre tipologie di titoli minerari che rispecchiano le principali tradizionali fasi del settore upstream: Permesso di Prospezione, Permesso di Ricerca, Concessione di Coltivazione. L'area di un titolo minerario, generalmente estesa per alcuni chilometri quadrati, costituisce la zona in cui può operare in esclusiva il titolare cui è assegnata. Il perimetro di esclusività risulta

molto superiore alla superficie effettivamente occupata dalle attività di ricerca ed estrazione e dagli impianti (aree pozzo, centri e impianti di trattamento), che è di molto limitata.

ULA - unità lavorative anno. Le ULA rappresentano la capacità di assorbimento occupazionale imputabile all'attività rispetto agli investimenti nel settore e non il numero di lavoratori.

Valutazione ambientale di piani e programmi (valutazione ambientale strategica) - Il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del Decreto Legislativo n. 152/2006, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

Vincoli assoluti: vincoli normativi già in atto nella terraferma e nelle zone marine (criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in vigore), per i quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività.

Vincoli relativi di esclusione: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate.

Vincoli relativi di attenzione/approfondimento: vincoli da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche, che non determinano a priori la non idoneità dell'area, ma che per le loro caratteristiche ambientali in quanto possono presentare particolari sensibilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e le VIA del progetto nel sito specifico) e che si renderanno necessarie prima di approvare l'effettuazione delle specifiche attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

ZSC (Zone Speciali di Conservazione) – Una zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva Habitat della Commissione europea, è un sito di importanza comunitaria (SIC) in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato dalla Commissione europea.

ZPS (Zone di protezione speciale) - sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92, obiettivo della direttiva è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali, con la designazione delle Zone di protezione speciale